

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;
- dichiarare l'impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

**A — Primo motivo** – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015

*Primo argomento*

Violazione dell'articolo 263 TFUE

*Secondo argomento*

Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.

**B — Secondo motivo** – Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale

*Primo argomento*

Formulazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE.

*Secondo argomento*

Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.

**C — Terzo motivo** – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l'interpretazione che non comporta la decadenza.

---

**Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-551/15, Portogallo/Commissione**

**(Causa C-338/16 P)**

(2016/C 326/22)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;

- dichiarare l'impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

**A — Primo motivo** – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015

*Primo argomento*

Violazione dell'articolo 263 TFUE

*Secondo argomento*

Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.

**B — Secondo motivo** – Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale

*Primo argomento*

Formulazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE.

*Secondo argomento*

Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.

**C — Terzo motivo** – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l'interpretazione che non comporta la decadenza.

---

## **Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-556/15, Portogallo/Commissione**

**(Causa C-339/16 P)**

(2016/C 326/23)

*Lingua processuale: il portoghese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni della ricorrente**

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;
- dichiarare l'impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

**A — Primo motivo** – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015